



Berna, 28 gennaio 2026

Pacchetto di ordinanze agricole 2026

Progetti di ordinanza relativi all'avvio della
procedura di consultazione

Sommario

- 1 Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)**
- 2 Ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt)**
- 3 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)**
- 4 Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura**
- 5 Ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm)**
- 6 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)**
- 7 Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF)**
- 8 Ordinanza sul vino**
- 9 Ordinanza sull'agricoltura biologica**
- 10 Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG)**
- 11 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)**
- 12 Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole**
- 13 Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica**
- 14 Ordinanza dell'UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche**



Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui pagamenti diretti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Il tempo di lavoro necessario per i lavori di cui al capoverso 1 va calcolato con il preventivo di lavoro nello strumento online LabourScope² di Agroscope.

Art. 13 cpv. 2^{ter} e 3

^{2ter} La razione di foraggio nella detenzione di suini in aziende con un effettivo di suini di oltre 15 UBG deve presentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali secondo l'allegato 1 numero 2.2.

³ *Abrogato*

Art. 14 cpv. 2 frase introduttiva e 4

² Sono computabili come superfici per la promozione della biodiversità le superfici di cui agli articoli 55 capoverso 1 lettere a–h, j e n, 71b nonché 78 e all'allegato 1 numero 3 nonché gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis}, se tali superfici e alberi:

⁴ Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettera b è computabile il 10 per cento della superficie occupata dalla coltura perenne.

¹ RS 910.13

² Il preventivo di lavoro può essere consultato su: www.arbeitsvoranschlag.ch.

Art. 17 cpv. 1

¹ La protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e misure atte a evitare il deterioramento chimico e fisico del suolo.

Art. 18 cpv. 7 lett. b e c

⁷ I servizi cantonali competenti possono rilasciare autorizzazioni speciali di cui all'allegato 1 numero 6.3 per:

- b. le applicazioni escluse secondo l'allegato 1 numero 6.2;
- c. le applicazioni escluse nell'ambito delle norme PER di organizzazioni nazionali specializzate e d'esecuzione secondo l'allegato 1 numero 8.1.

Art. 25a cpv. 1

¹ Nell'ambito di progetti con i quali sono testate norme alternative in vista di un'evoluzione della PER, è possibile derogare a singole esigenze di cui agli articoli 13 e 14 nonché 16–25 a condizione che le norme siano almeno equivalenti dal profilo ecologico e il progetto abbia un accompagnamento scientifico.

Art. 35 cpv. 2

² Le piccole strutture all'interno di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c, e–h e n danno diritto a contributi fino a concorrenza di una quota del 20 per cento al massimo della superficie. Per piccole strutture si intendono gruppi di arbusti, arbusti isolati, mucchi di rami, mucchi di stame, ceppaie, fossati umidi, stagni e pozze, superfici ruderali, cumuli di pietre, affioramenti rocciosi, muri a secco, massi e superfici prive di vegetazione.

Art. 47b cpv. 3 lett. a e 4

³ Il contributo supplementare è versato se:

- a. vengono attuate misure di protezione di cui all'articolo 10b capoverso 2 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988³ sulla caccia;

⁴ Il piano di protezione del bestiame deve adempiere le esigenze di cui all'allegato 2 numero 3a. Deve essere approvato dal Cantone. Quest'ultimo verifica l'osservanza del piano.

Art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k, 3 e 6

¹ Il contributo per la biodiversità è concesso per ettaro alle seguenti superfici per la promozione della biodiversità di proprietà o in affitto:

- h. maggese e strisce;
- i. *Abrogata*

³ RS 922.01

k. *Abrogata*

³ Per le seguenti superfici i contributi sono versati soltanto nelle seguenti zone o regioni:

- a. superfici di cui al capoverso 1 lettera h: zona di pianura e collinare nonché zone di montagna I e II;
- b. superfici di cui al capoverso 1 lettera o: regione d'estivazione e superfici d'estivazione nella regione di pianura e di montagna.

⁶ Non vengono versati contributi per superfici utilizzate come zone di manovra per la gestione di superfici limitrofe; fanno eccezione le superfici di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera g.

Art. 56 cpv. 1

¹ Per le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–h e j nonché per gli alberi di cui all'articolo 55 capoverso 1^{bis} lettera a sono versati contributi del livello qualitativo I.

Art. 57 cpv. 1

¹ Il gestore è tenuto a gestire in maniera corrispondente le superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 per la seguente durata:

- a. maggese e strisce: per almeno un anno;
- b. fasce di colture estensive in campicoltura: per almeno due anni;
- c. tutte le altre superfici: per almeno otto anni.

Art. 58 cpv. 4 lett. a e a^{bis}, 4^{bis}, 5, 7 e 9

⁴ Sulle superfici per la promozione della biodiversità non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammesse le seguenti applicazioni:

- a. trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche; fanno eccezione terreni da strame e superfici sulle quali non è ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- a^{bis}. applicazione di erbicidi basata sul rilevamento sulle superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere a–c e g, a condizione che non si tratti di superfici di cui agli articoli 18a, 18b, 23c e 23d LPN⁴.

^{4bis} Nel quadro delle applicazioni di cui al capoverso 4 lettera a^{bis} non sono ammessi erbicidi, laddove per l'applicazione del prodotto utilizzato siano prescritte determinate attrezzature. Possono essere impiegate soltanto attrezzature di cui all'allegato 1 numero 6.1a.1 testate e omologate da Agroscope per l'utilizzo su superfici per la promozione della biodiversità. Agroscope fissa un valore massimo per le specie vegetali trattate erroneamente, che non può essere superato.

⁵ La vegetazione tagliata delle superfici per la promozione della biodiversità deve essere asportata, eccetto la vegetazione tagliata di maggese e strisce nonché di vigneti con biodiversità naturale.

⁷ Non è consentito impiegare frantumatrici. La pacciamatura è ammessa soltanto su maggese e strisce, vigneti con biodiversità naturale e attorno agli alberi che si trovano su superfici per la promozione della biodiversità nonché su superfici inerbite e terreni da strame ricchi di specie nella regione d'estivazione secondo le prescrizioni di cui all'articolo 29 capoversi 4–8.

⁹ Per le superfici che sono oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione e di protezione conformemente alla LPN, stipulata con il servizio cantonale specializzato, possono essere stabiliti oneri di utilizzazione che sostituiscono le disposizioni di cui ai capoversi 2–8 e all'allegato 4.

Art. 58a cpv. 1 e 4

¹ Per la semina di superfici per la promozione della biodiversità di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettera h possono essere utilizzate soltanto le miscele di sementi di cui all'allegato 4a lettera B.

⁴ L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole o in determinate regioni, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

Art. 68 cpv. 4 lett. f

⁴ In deroga al capoverso 3 sono consentiti:

- f. nella coltivazione di barbabietole da zucchero: l'impiego di fungicidi contenenti rame.

Art. 70 cpv. 4 e 71

Abrogati

Art. 71a cpv. 3 lett. b

³ Sull'intera superficie si deve rinunciare all'impiego di erbicidi nella seguente maniera:

- b. per le colture speciali di cui al capoverso 1 lettera b: per almeno un anno.

Art. 71b cpv. 2, 2^{bis}, 4, 5^{quater}, 6, 8 e 12 lett. a

² Per le strisce per organismi utili nelle colture perenni vengono versati contributi soltanto per il 10 per cento della superficie della coltura perenne.

^{2bis} Possono essere versati contributi per le superfici sulle quali sono stati condotti test e analisi allo scopo di migliorare la qualità delle strisce per organismi utili.

⁴ Abrogato

⁵quater L'UFAG può autorizzare modifiche della composizione delle miscele di sementi per l'utilizzo in singole aziende agricole o in determinate regioni, in particolare per promuovere meglio la biodiversità o per evitare problemi nell'avvicendamento delle colture.

⁶ Abrogato

⁸ Le strisce per organismi utili devono coprire almeno il 10 per cento della superficie della coltura perenne.

¹² Le strisce per organismi utili possono essere falciate come segue:

- a. strisce per organismi utili pluriennali sulla superficie coltiva aperta: dal secondo anno al massimo la metà della superficie tra il 1° ottobre e il 15 marzo;

Art. 71c cpv. 1 e 2

¹ Il contributo per una copertura adeguata del suolo è versato per ettaro per:

- a. le colture principali sulla superficie coltiva aperta;
- b. i vigneti.

² Il contributo per le colture principali sulla superficie coltiva aperta è versato se su almeno l'80 per cento della rispettiva superficie:

- a. entro sette settimane dal raccolto della coltura principale si impianta un'altra coltura, una coltura autunnale, una coltura intercalare o un sovescio invernale, fermo restando che le sottosemine contano come colture, e
- b. fino al 15 febbraio dell'anno successivo sulle superfici di cui al capoverso 2 lettera a non viene effettuata alcuna lavorazione del suolo, fermo restando che le superfici notificate ai sensi dell'articolo 71d capoverso 2 lettera a numero 2 o sulle quali viene impiantata ancora una coltura autunnale sono escluse.

Art. 71d cpv. 2 lett. c

² Il contributo è versato se:

- c. *Abrogata*

*Art. 72 cpv. 5**⁵ Abrogato**Art. 74 cpv. 1 frase introduttiva e lett. c*

¹ Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali si intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple completamente o parzialmente coperti di cui all'allegato 6 lettera A:

- c. *Abrogata*

Art. 76

Abrogato

Art. 97 cpv. 3

³ Per le notifiche di cui al capoverso 1 i Cantoni possono fissare termini di notifica successivi se la pianificazione coordinata dei controlli continua a essere garantita ed è osservato il termine per la trasmissione dei dati secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr).

Art. 100 cpv. 1

¹ Se dopo la presentazione della domanda i dati della domanda devono essere modificati, il gestore deve darne notifica per scritto all'autorità designata dal Cantone competente.

Art. 115j

Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Nel 2027 e nel 2028 il bilancio foraggero può essere allestito ancora secondo il diritto anteriore senza che il calcolo e la condivisione del bilancio debbano avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG secondo l'allegato 5 numero 3.1.

² Le lacune di cui all'allegato 8 numero 2.2.9a lettera d constatate negli anni 2024-2026 non contano ai fini della valutazione di casi di recidiva negli anni 2027-2029.

³ Se si constatano lacune di cui all'allegato 8 numero 2.9.3 lettera h, i pagamenti diretti per gli anni 2027-2029 non vengono ridotti.

II

Gli allegati 1, 2, 4, 4a, 5, 6, 7 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'allegato 6a è abrogato.

IV

La modifica del 6 novembre 2024⁶ dell'ordinanza sui pagamenti diretti è modificata come segue:

⁵ RS **919.117.71**

⁶ RU **2024** 686

Art. 115h cpv. 3

³ Nel 2027 e nel 2028 il bilancio foraggero può essere allestito ancora secondo il diritto anteriore senza che il calcolo e la condivisione del bilancio debbano avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG secondo l'allegato 5 numero 3.1. In questo caso l'allegato 1 numero 2.1.8 lettera a non è applicabile.

V

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

² Il numero III e l'allegato 7 numero 6 entrano in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato I

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 17 cpv. 1, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1 nonché 115f cpv. 1)

Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato I»

(art. 13 cpv. 1 e 3, 14 cpv. 2, 16 cpv. 2 e 3, 18 cpv. 4–8, 19–21, 25, 58 cpv. 4 lett. d e 4^{bis}, 68 cpv. 3 e 4, 69 cpv. 3, 71e cpv. 2, 115 cpv. 11 e 16, 115c cpv. 1 e 4, 115d cpv. 4, 115e cpv. 1, 115f cpv. 1 nonché 115h cpv. 3)

N. 2.1.5, 2.1.5a e 2.1.5b

- 2.1.5 Sull'insieme dell'azienda il bilancio fosforico del bilancio chiuso delle sostanze nutritive deve corrispondere al fabbisogno delle colture. I Cantoni possono decretare norme più severe per determinate regioni e aziende. Le aziende che, sulla base di analisi del suolo effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo un metodo riconosciuto, forniscono la prova che il suolo è sottoconcimato, possono far valere, sulla base di un piano di concimazione relativo all'insieme dell'azienda, un fabbisogno maggiore. I risultati delle analisi del suolo non devono risalire a più di dieci anni prima. I prati sfruttati in modo poco intensivo non devono essere concimati. È fatto salvo il numero 2.1.6.
- 2.1.5a Le analisi per la prova della sottoconcimazione del suolo di cui al numero 2.1.5 devono essere effettuate da un laboratorio autorizzato e secondo metodi riconosciuti. Nella campicoltura si devono rilevare almeno i parametri valore del pH, fosforo, potassio, granulometria della terra fine e tenore di humus. Per le colture speciali le direttive delle organizzazioni specializzate devono contenere prescrizioni sugli intervalli da rispettare e sulla portata delle analisi.
- 2.1.5b L'UFAG è competente per l'autorizzazione dei laboratori nonché per il riconoscimento dei metodi di analisi e delle prescrizioni in materia di prelievo di campioni. A questo scopo procede regolarmente ad analisi circolari e pubblica annualmente una lista che indica i laboratori autorizzati, i metodi di analisi riconosciuti e le prescrizioni in materia di prelievo di campioni.

N. 2.1a

2.1a Foraggiamento a tenore ridotto di azoto nella detenzione di suini

- 2.1a.1 Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza specifico dell'azienda in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) fissato ai numeri 2.1a.3 e 2.1a.4.
- 2.1a.2 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali determinante per il calcolo del valore limite per categoria di animali è determinato come segue:
- per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento o inferiore al 10 per cento dell'effettivo di scrofe da

allevamento si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali;

- b. per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione compresa tra il 10 e il 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali viene sommato e ripartito secondo la seguente chiave:
 - scrofe da allevamento non in lattazione: 74 per cento,
 - scrofe da allevamento in lattazione: 26 per cento;
 - c. per l'effettivo da considerare di suinetti svezzati l'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di scrofe da allevamento in lattazione e non in lattazione viene sommato e moltiplicato per il coefficiente 2,7;
 - d. per le aziende con una quota di scrofe da allevamento in lattazione superiore al 50 per cento dell'effettivo di scrofe da allevamento e un effettivo medio di oltre 5 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione, in deroga alla lettera c, si calcolano 11,8 suinetti svezzati per scrofa da allevamento in lattazione;
 - e. per i suini da rimonta e i suini da ingrasso nonché per i verri si tiene conto dell'effettivo di cui all'articolo 37 capoverso 2 di animali di queste due categorie di animali.
- 2.1a.3 Il valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) per categoria di animali ammonta a:

Categoria di animali	Valore limite di proteina grezza in g/MJ EDS; per:	
	aziende biologiche di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 22 settembre 1997 ⁷ sull'agricoltura biologica	altre aziende
a. Scrofe da allevamento in lattazione	13,9	12,00
b. Scrofe da allevamento non in lattazione	11,40	10,80
c. Verri	11,40	10,80
d. Suinetti svezzati	13,50	11,80
e. Suini da rimonta e suini da ingrasso	12,20	10,50

⁷ RS 910.18

- 2.1a.4 L'effettivo di animali di ogni categoria di animali di cui al numero 2.1a.2 è moltiplicato per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata e per il valore limite di cui al numero 2.1a.3. I risultati di tutte le categorie di animali sono sommati e divisi per il totale di animali della specie suina di cui al numero 2.1a.2 in UBG. Questo valore limite specifico dell'azienda è arrotondato a due decimali. Si applica per l'anno di contribuzione in cui è stato calcolato.
- 2.1a.5 Per le registrazioni sul foraggiamento e sul foraggio si applicano le seguenti prescrizioni:
- a. Il gestore è tenuto a effettuare le registrazioni sul foraggiamento conformemente alle istruzioni concernenti il computo di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive in Suisse-Bilanz. Sono applicabili la versione della Guida «Suisse-Bilanz»⁸ in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.
 - b. È determinante il tenore di proteina grezza in g/MJ EDS dei foraggi contenuti nella correzione lineare chiusa o nel bilancio import/export di cui all'allegato 1 numero 2.1.12.
- 2.1a.6 Per verificare il rispetto del valore limite all'atto del controllo sono determinanti la chiusura della correzione lineare o il bilancio import/export e il valore limite specifico dell'azienda dell'anno di contribuzione. Il controllo avviene nel quadro della verifica della correzione lineare o del bilancio import/export.

N. 2.2 e 5

Abrogati

N. 6.1.1 lett. a

6.1.1 Non possono essere utilizzati i seguenti principi attivi:

- a. *Abrogata*

N. 6.1a.4 parte introduttiva

- 6.1a.4 In caso di applicazioni effettuate con prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF⁶⁵ devono essere adottate le misure per la riduzione della deriva e del dilavamento secondo le istruzioni del servizio d'omologazione dei prodotti fitosanitari dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 4 giugno 2024⁶⁶ concernenti misure per la riduzione dei rischi nell'utilizzo di prodotti fitosanitari. Sono esclusi i trattamenti pianta per pianta nonché le applicazioni in serre chiuse, l'utilizzo di

⁸ Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch > Sostegno finanziario > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate > Bilancio di concimazione equilibrato.

sostanze chimiche di cui all'allegato 1 parte A OPF con funzione «sostanza a basso rischio» e l'utilizzo di droni in viticoltura. Deve essere raggiunto il seguente punteggio secondo le istruzioni:

N. 6.2.2

6.2.2 Per quanto concerne l'impiego di erbicidi, possono essere impiegati tutti gli erbicidi omologati, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1.

N. 6.2.3

6.2.3 Per le seguenti colture, una volta raggiunta la soglia nociva di cui all'articolo 18 capoverso 2, contro i seguenti agenti patogeni possono essere impiegati insetticidi omologati, purché non contengano principi attivi di cui al numero 6.1.1:

Coltura	Agente patogeno
a. Cerali	Criocera
b. Colza	Meligete
c. Barbabietole da zucchero	Afidi
d. Patate	Dorifora e afidi
e. Piselli proteici, fave, tabacco e girasoli	Afidi

N. 6.2.4

6.2.4 Per il mais è consentito l'uso di *Trichogramma spp* contro la piralide.

N. 9.6

9.6 Lungo i corsi d'acqua superficiali deve essere predisposta una fascia tampone di almeno 6 m di larghezza. Questa può essere arata soltanto se nel quadro dell'allegato 4 numero 1.1.4 la superficie è oggetto di una valorizzazione ecologica. Sono consentiti i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, la concimazione e l'utilizzo di fungicidi in viticoltura a partire dal quarto metro. Nel caso di corsi d'acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d'acqua di cui all'articolo 41a OPAC⁶⁸ oppure, in virtù dell'articolo 41a capoverso 5 OPAC, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d'acqua, la fascia viene misurata a partire dalla linea di sponda. Per gli altri corsi d'acqua e le acque stagnanti la fascia viene misurata a partire dal limite superiore della scarpata conformemente al Pro-

memoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2017⁹.

⁹ Il promemoria può essere consultato su: www.agridea.ch > Indice > Pubblicazioni > Produzione vegetale > Aspetti legali e amministrativi.

Allegato 2
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3 e 48)

Disposizioni particolari per l'estivazione e la regione d'estivazione

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»
(art. 29 cpv. 2, 33, 34 cpv. 3, 38 cpv. 1, 40 cpv. 3, 47b cpv. 4 e 48)

N. 3a

3a Esigenze per l'approvazione dei piani di protezione del bestiame

- 3a.1 Il piano di protezione del bestiame deve indicare le misure di protezione e i provvedimenti aziendali e tecnici che permettono di proteggere una o più categorie di animali dai grandi predatori durante il periodo d'estivazione.
- 3a.2 Il Cantone può approvare un piano di protezione del bestiame per le categorie di animali di cui all'articolo 47b capoverso 2 lettere a–c se su tutte le superfici di pascolo dell'azienda d'estivazione, dove le condizioni del terreno lo consentono, vengono installate recinzioni di protezione del bestiame o vengono impiegati cani da protezione del bestiame secondo le disposizioni della legislazione sulla caccia. Se queste misure di protezione non sono possibili vanno stabilite misure d'emergenza. Gli animali possono permanere su superfici sottoposte a misure d'emergenza nella misura del 40 per cento al massimo del periodo d'estivazione.
- 3a.3 Nel caso della sorveglianza permanente il Cantone, in deroga al numero 3a.2, può approvare piani di protezione del bestiame se vengono impiegate recinzioni per la protezione del bestiame ai sensi dell'articolo 10b dell'ordinanza del 29 febbraio 1988¹⁰ sulla caccia per il pascolo notturno e per il pascolo in caso di maltempo. Invece del pascolo notturno gli animali possono anche essere stabulati.
- 3a.4 Per le categorie di animali di cui all'articolo 47b capoverso 2 lettera d il Cantone stabilisce quali misure di protezione equivalenti esige e approva in un piano individuale di protezione del bestiame.

¹⁰ RS 922.01

Allegato 4
(art. 58 cpv. 1, 2, 4 e 9, 59 cpv. 1 nonché 62 cpv. 1 lett. a e 2)

Condizioni concernenti le superfici per la promozione della biodiversità

A Superfici per la promozione della biodiversità

N. 8

8 Maggesi e strisce

8.1 Livello qualitativo I

- 8.1.1 Definizione: superfici che prima della semina erano utilizzate come superfici coltivate o occupate da colture perenni.
- 8.1.2 I maggesi e le strisce possono essere mantenuti nello stesso luogo per al massimo otto anni. Devono essere mantenuti almeno fino al 15 febbraio dell'anno seguente l'anno di contribuzione.
- 8.1.3 In luoghi adeguati, il Cantone può autorizzare una risemina o il mantenimento dei maggesi e delle strisce nello stesso luogo anche dopo otto anni oppure un inerbimento spontaneo.
- 8.1.4 A partire dal secondo anno i maggesi e le strisce possono essere falciati soltanto tra il 1° ottobre e il 15 marzo e soltanto per una metà. Sulla superficie falciata è ammessa una lavorazione superficiale del suolo. Nel primo anno, se vi è invasione di malerbe, si può procedere a uno sfalcio di pulizia.
- 8.1.5 Nel caso di vegetazione composta da miscele di sementi con percentuale di graminacee, metà della vegetazione deve essere falciata alternativamente una volta all'anno.

N. 9 e 11

Abrogati

N. 12.2.9

- 12.2.9 La superficie con alberi da frutto ad alto fusto deve essere combinata localmente con un'altra superficie per la promozione della biodiversità (superficie

computabile) a una distanza di 50 m al massimo. Se non altrimenti convenuto con il servizio cantonale per la protezione della natura, sono considerati superfici computabili:

- i prati sfruttati in modo estensivo;
- i prati sfruttati in modo poco intensivo del livello qualitativo II;
- i terreni da strame;
- i pascoli sfruttati in modo estensivo e i pascoli boschivi del livello qualitativo II;
- i maggese e le strisce;
- le siepi e i boschetti campestri e rivieraschi.

Allegato 4a
(art. 58a cpv. 1 e 2 nonché 71b cpv. 5 e 5^{bis})

Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

B Miscele di sementi adatte per le superfici per la promozione della biodiversità e le strisce per organismi utili

N. 1-3

Per i seguenti campi di applicazione sono adatte le miscele di sementi indicate di seguito:

1. Maggesi e strisce (art. 55 cpv. 1 lett. h):
 - a. maggese fiorito versione integrale;
 - b. maggese fiorito versione di base;
 - c. maggese da rotazione versione integrale;
 - d. maggese da rotazione versione di base;
 - e. striscia versione secca;
 - f. striscia versione umida.
2. *Abrogato*
3. *Abrogato*

Allegato 5
(art. 71g cpv. 1 e 4)

Esigenze specifiche del programma per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita (PLCSI)

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 5»
(Art. 71g cpv. 1 e 4 nonché 115j cpv. 1)

N. 3.1

- 3.1 Il gestore deve dimostrare ogni anno sulla base di un bilancio foraggero che nell'azienda sono adempiute le esigenze. Il calcolo e la condivisione del bilancio foraggero ai fini dell'esecuzione devono avvenire elettronicamente nel servizio web centrale messo a disposizione dall'UFAG. Il bilancio è calcolato sulla base del metodo «Bilancio foraggero PLCSI»¹¹ dell'UFAG. Il «Bilancio foraggero PLCSI» si basa sulla Guida «Suisse-Bilanz»¹². Si applicano la versione della Guida «Suisse-Bilanz» in vigore dal 1° gennaio del rispettivo anno e quella in vigore dal 1° gennaio dell'anno precedente. Il gestore può scegliere a quale versione attenersi.

¹¹ Le versioni del Bilancio foraggero PLCSI applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/contributi-sistemi-produzione.

¹² Le versioni della Guida applicabili possono essere consultate su: www.blw.admin.ch/it/prova-esigenze-ecologiche-rispettate.

Allegato 6

(art. 72 cpv. 2 e 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3, 76 cpv. 1 nonché 115d cpv. 1)

Esigenze specifiche dei contributi per il benessere degli animali

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 6»

(art. 72 cpv. 2 e 4, 74 cpv. 4, 75 cpv. 1 e 3, 75a cpv. 1 e 3 nonché 115d cpv. 1)

A Esigenze dei contributi SSRA

N. 2.2 lett. a

- 2.2 Le stuoie deformabili installate nell'area di riposo sono considerate strati equivalenti, se:
- a. il gestore, mediante un'attestazione di un organismo di controllo accreditato per il settore di applicazione corrispondente secondo la norma «SN EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura»¹³ dimostra che il relativo modello adempie le esigenze oppure che partecipa a un programma di verifica; l'UFAG stabilisce quali prescrizioni devono adempiere le stuoie e il programma di verifica;

N. 5.3 lett. g

- 5.3 Una deroga alle disposizioni di cui al numero 5.1 è ammessa nelle seguenti situazioni:
- g. durante la monta; in tali casi le scrofe da allevamento possono essere tenute da sole per al massimo dieci giorni in box con giaciglio e trogolo o in stalli non perforati che soddisfano le esigenze di cui alla lettera d o al numero 5.1 lettera a; il primo e l'ultimo giorno della stabulazione individuale occorre documentare la data e il numero di esemplari per ogni gruppo di animali;

N. 7.2

- 7.2 Nei pollai l'intensità della luce diurna naturale deve essere almeno di 15 lux. Si applicano le seguenti eccezioni:
- a. nelle aree di riposo e di ritiro, inclusi i nidi, è ammessa un'illuminazione minore;
 - b. nei pollai per galline e galli, pollastrelle, galletti e pulcini, nelle aree in cui l'intensità della luce diurna naturale è notevolmente ridotta a causa delle

¹³ La norma può essere consultata gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna od ottenuta a pagamento presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur oppure su: www.snv.ch.

attrezzature interne o della distanza dal fronte delle finestre, l'intensità luminosa di 15 lux può essere ottenuta utilizzando una luce artificiale.

B Esigenze dei contributi URA

N. 2.1

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

- a. almeno 26 giorni al mese con uscita al pascolo durante l'intervallo seguente:
 1. aziende nella regione di pianura: dal 1° maggio al 31 ottobre,
 2. aziende nella regione di montagna: dal 1° giugno al 30 settembre;
- b. almeno 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo durante l'intervallo seguente:
 1. aziende nella regione di pianura: dal 1° novembre al 30 aprile,
 2. aziende nella regione di montagna: dal 1° ottobre al 31 maggio.

N. 2.5 lett. b e 2.6

Abrogati

C Esigenze del contributo per il pascolo

N. 2

2 Animali della specie bovina e bufali

2.1 Agli animali devono essere concesse le seguenti uscite:

- a. almeno 26 giorni al mese con uscita al pascolo durante l'intervallo seguente:
 1. aziende nella regione di pianura: dal 1° maggio al 31 ottobre,
 2. aziende nella regione di montagna: dal 1° giugno al 30 settembre;
- b. almeno 22 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo durante l'intervallo seguente:
 3. aziende nella regione di pianura: dal 1° novembre al 30 aprile,
 4. aziende nella regione di montagna: dal 1° ottobre al 31 maggio.

2.2 La superficie di pascolo deve essere calcolata in modo che, nei giorni con uscita al pascolo conformemente al numero 2.1 lettera a, gli animali possano coprire almeno il 70 per cento del loro fabbisogno giornaliero di sostanza secca con foraggio ottenuto da pascoli. Sono esclusi i vitelli di età inferiore a 160 giorni.

2.3 Si applicano inoltre le esigenze di cui alla lettera B numeri 2.3, 2.5 e 2.7.

Allegato 7
(art. 61 cpv. 4, 63 cpv. 4, 83 cpv. 1 e 86 cpv. 3)

Aliquote dei contributi

N. 3.1.1 n. 6, 7 e 9

3.1.1 Sono stabiliti i seguenti contributi:

		Contributo per la qualità secondo livelli qualitativi	
		I	II
		fr./ha e anno	fr./ha e anno
6.	Maggesi e strisce	3800	
7.	<i>Abrogato</i>		
9.	<i>Abrogato</i>		

N. 5.2.1 lett. a e a^{bis}

5.2.1 Il contributo per la rinuncia a prodotti fitosanitari in campicoltura per ettaro e anno ammonta a:

- a. per colza, patate e ortaggi in pieno campo destinati alla conservazione 800 fr.
- a^{bis} per barbabietole da zucchero 600 fr.

N. 5.8.1

5.8.1 Il contributo per una copertura adeguata del suolo per ettaro e anno ammonta a:

- a. per le colture principali sulla superficie coltiva aperta 200 fr.
- b. per i vigneti 600 fr.

N. 6

Abrogato

Allegato 8

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2 nonché 115i cpv. 1, 2, 4 e 5)

Riduzione dei pagamenti diretti

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 8»

(art. 105 cpv. 1, 115a cpv. 1 e 2, 115c cpv. 2, 115f cpv. 2, 115g cpv. 2, 115h cpv. 2, 115i cpv. 1, 2, 4 e 5 nonché 115j cpv. 2 e 3)

N. 1.2

- 1.2 Vi è recidiva se per il medesimo punto di controllo è stata riscontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga già in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo per i tre anni di contribuzione precedenti per lo stesso gestore nella stessa azienda.

N. 1.2^{bis} e 1.3 lett. c

Abrogati

N. 2.2.2 lett. c

2.2.2 Considerazioni generali

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
c. Superamento del valore limite di proteina grezza in grammi per megajoule energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell'azienda delle intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti in azienda (all. 1 n. 2.1a.3 e 2.1a.3) Valore nutritivo del foraggio non adeguato al fabbisogno degli animali (all. 1 n. 2.1a.1).	500 fr.

N. 2.2.3 lett. a ed e

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Piano aziendale, elenco delle particelle, rapporto sulla rotazione delle colture o modulo delle quote colturali, bollettini di consegna per il concime aziendale o estratti da digiFLUX, registrazioni alimenti NPR, test delle irroratrici risalenti a oltre 3 anni incompleti, mancanti, errati, inutilizzabili o non validi (all. 1 n. 1 e 6.1a.1)	50 fr. per documento Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d'inoltrato suppletivo o se il documento non è inoltrato successivamente

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
e. RegISTRAZIONI secondo le istruzioni concernenti il com- puto di alimenti a tenore ridotto di sostanze nutritive dei moduli complementari 6 «Correzione lineare in funzione dei tenori degli alimenti» e 7 «Bilancio im- port/export» della «Guida Suisse-Bilanz» incomplete, mancanti, errate o non effettuate (all. 1 n. 2.1.5a)	50 fr. Si applica la riduzione soltanto se la lacuna permane dopo il termine d’inoltro suppletivo o se il docu- mento non è inoltrato successiva- mente

N. 2.2.6 lett. f

Abrogata

N. 2.3.1

2.3.1 Le riduzioni avvengono mediante la detrazione di importi forfettari e mediante l’assegnazione di punti convertiti in importi applicando la formula seguente:

somma dei punti moltiplicata per 100 franchi per punto, tuttavia almeno 200 franchi e in caso di recidiva almeno 400 franchi.

Se la somma dei punti per recidiva è uguale o superiore a 110, nell’anno di contribuzione non vengono versati pagamenti diretti.

Nel primo caso di infrazione la riduzione è pari a 50 punti al massimo per ogni punto di controllo di cui alle lettere a–f. Nei casi particolarmente gravi, come grave incuria nei confronti degli animali o elevato numero di animali interes-
sati, il Cantone può aumentare il punteggio massimo in maniera adeguata. In
caso di recidiva non si applica un punteggio massimo.

Con una lacuna i punti e gli importi forfettari sono raddoppiati nel primo caso di recidiva e quadruplicati a partire dal secondo.

Nel primo caso di infrazione delle prescrizioni edilizie per la protezione degli animali i contributi sono ridotti soltanto se la lacuna è classificata come grave secondo la legislazione sulla protezione degli animali. Se la stessa lacuna è constatata nuovamente in un controllo per il medesimo anno di contribuzione o in un controllo nei tre anni civili successivi vi è recidiva con rispettiva ridu-
zione.

N. 2.4.5c

In caso di un’eccessiva presenza di piante problematiche sulle superfici di cui all’ar-
ticolo 55 capoverso 1 lettera h, i CQ I sono ridotti soltanto se la lacuna permane allo
scadere del termine fissato per avviarli.

N. 2.4.13

2.4.13 Maggesi e strisce

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. Q I: inadempimento di condizioni e oneri; cura non adeguata (art. 57, 58, 58a, all. 4 n. 8, all. 4a lett. B n. 1)	200 % x CQ I
b. Q I: superfici concimate o impiego di prodotti fitosanitari (art. 58, all. 4 n. 8)	300 % x CQ I

*N. 2.4.14 e 2.4.16**Abrogati**N. 2.5a.3 lett. m*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
m. Impiego di erbicidi, regolatori della crescita o prodotti per il disseccamento (art. 11 cpv. 4 O sull'agricoltura biologica)	110 punti

*N. 2.6.5**Abrogato**N. 2.9.3 lett. b*

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Intensità della luce diurna naturale inferiore a 15 lux	Pollame da reddito (all. 6 lett. A n. 7.2) 110 punti

N. 2.9.4 lett. i

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
i. Gli animali al pascolo dispongono di troppo poche possibilità di rifugio	Pollame da reddito (all. 6 lett. B n. 4.4) Tropo poche: 10 punti Inesistenti: 110 punti

*N. 2.10**Abrogato**N. 3.2.1*

3.2.1 Indicazioni non veritiere concernenti gli animali (art. 36, 37 e 98) o effettivo di animali riscontrato non corrispondente all'effettivo registrato nella BDTA

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
a. 0-5 %, al massimo 1 UBG	Nessuna

Lacuna per il punto di controllo	Riduzione
b. Oltre 5–20 % o oltre 1 UBG, tuttavia al massimo 4 UBG	20 %, max. 3000 fr.
c. Oltre 20 % o oltre 4 UBG nonché in caso di recidiva	50 %, max. 6000 fr.
Per classificare la lacuna, l'effettivo di animali dichiarato o registrato e la differenza riscontrata nel numero di animali il giorno del controllo vengono moltiplicati per il coefficiente UBG della categoria di animali interessata. La differenza di UBG viene divisa per l'effettivo di animali dichiarato o registrato in UBG.	



Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 novembre 2022¹ sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 1

¹ I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi entro 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.

Art. 31 cpv. 2^{bis} e 4

^{2bis} I richiedenti coniugati o in unione domestica registrata devono confermare, congiuntamente al loro partner, di essere consapevoli dei rischi e delle conseguenze finanziarie dell'investimento e di aver provveduto adeguatamente al fine di tutelarsi dalle conseguenze di un decesso, di un'invalidità e di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.

⁴ *Concerne soltanto il testo francese*

Art. 52 cpv. 2

² Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione secondo l'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr).

¹ RS 913.1

² SR 919.117.71

Art. 71, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv. 6 e 7

⁶ Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 3 lettera b sono a carico dei Cantoni.

⁷ Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, i crediti di investimento e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L'UFAG stabilisce in quale misura ridurre i crediti di investimento. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.

Art. 72 cpv. 1 e 2

¹ L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:

- a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure
- b. trasferirli nel fondo di rotazione di cui articolo 17 dell'ordinanza del 26 novembre 2003³ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno e fornisca la corrispettiva prestazione; oppure
- c. utilizzarli per versare contributi ai sensi della presente ordinanza.

² Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei crediti di investimento concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi



Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1

¹ I mutui devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni, quelli concessi in virtù della cessazione della gestione dell'azienda al più tardi entro 10 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale.

Art. 17 cpv. 2 frase introduttiva, 4 e 5

² Esso notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013² sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente corredati dei documenti pertinenti:

⁴ Gli interessi negativi maturati ai sensi del capoverso 2 lettera c sono a carico dei Cantoni.

⁵ Se la liquidità del Fondo di rotazione non è più garantita, gli aiuti per la conduzione aziendale e i termini per il rimborso possono essere ridotti. L'UFAG stabilisce in quale misura ridurre gli aiuti per la conduzione aziendale. Può ridurre le aliquote massime e i termini di un terzo al massimo.

¹ RS 914.11

² RS 919.117.71

Art. 18 Richiesta di restituzione e nuova ripartizione dei fondi federali

¹ L'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati superiori al fondo cassa massimo nella media di un anno e:

- a. assegnarli a un altro Cantone purché questi ne comprovi il bisogno; oppure
- b. trasferirli nel Fondo di rotazione di cui articolo 71 dell'ordinanza del 2 novembre 2022³ sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura, purché il Cantone ne comprovi il bisogno.

² Il fondo cassa massimo ammonta alla metà dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale concessi mediamente dal corrispettivo Cantone nei tre anni precedenti.

³ Il termine di disdetta è di tre mesi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi



Ordinanza concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'analisi della sostenibilità in agricoltura è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b

¹ Sono oggetto dell'analisi:

- b. singole aziende agricole sulla base di un campione rappresentativo che comprende persone fisiche e giuridiche;

Art. 4 cpv. 2-4

² *Concerne soltanto il testo in tedesco e in francese.*

³ Per valutare se le aziende sono gestite in modo ecologicamente sostenibile e reddito ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LAgr è utilizzato come base di comparazione il reddito del lavoro agricolo del terzo quartile.

⁴ In via suppletiva al paragone di cui al capoverso 2 si monitora come evolve il reddito dell'economia domestica agricola rispetto a quello del resto della popolazione.

Art. 9a cpv. 3

³ Le forniture di dati sono indennizzate come segue:

- a. i gestori di sistemi d'informazione sulla gestione agricola ricevono un indennizzo per il dispendio e uno per ogni serie di dati aziendali fornita;
- b. i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno di coltivazione.

¹ RS 919.118

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione:

Il cancelliere della Confederazione:



Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. c

Abrogata

Art. 22 cpv. 1 lett. j e 3

¹ Per colture perenni s'intendono:

j. arbusti utili pluriennali.

³ Per arbusti utili pluriennali s'intendono le strisce boschive chiuse, predisposte sulla superficie agricola utile, composte di cespugli:

- a. aventi una larghezza di almeno 2 e al massimo 6 metri ed eventualmente comprensive di singoli alberi;
- b. situate a una distanza dalla striscia boschiva più vicina sul lato lungo di almeno 10 metri;
- c. utilizzate per:
 1. ricavare prodotti per l'alimentazione umana,
 2. l'alimentazione o la protezione degli animali, o
 3. la produzione di cippato di ramaglie fresche.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi



Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2024¹ concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Corrisponde al 30 per cento del premio assicurativo lordo annuo stabilito nella polizza d'assicurazione per le perdite di resa dovute a siccità e gelo.

Art. 4 cpv. 2

² Per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi, l'assicurazione per il raccolto deve prevedere una franchigia di almeno il 15 per cento della somma assicurata o del valore di risarcimento.

Art. 6 cpv. 1

¹ Entro il 31 gennaio dell'anno di contribuzione, l'UFAG mette a disposizione degli assicuratori notificati un elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole i cui gestori adempiono le esigenze di cui all'articolo 3. Come numero aziendale viene utilizzato il numero d'identificazione del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993² sul Registro delle imprese e degli stabilimenti.

¹ RS 918.1

² RS 431.903

Art. 7 cpv. 4 lett. b n. 1 e lett. d frase introduttiva

⁴ La polizza assicurativa o la documentazione contrattuale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

b. i dati necessari per l'identificazione:

1. del gestore assicurato, in particolare cognome e nome,

d. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi:

Art. 8 cpv. 2 lett. b n. 2

² La fattura deve contenere le seguenti indicazioni:

b. per ogni gestore:

2. per la parte dell'assicurazione per la quale viene concessa una riduzione dei premi: la rispettiva superficie utile e l'importo della riduzione dei premi concessa.

Art. 12

Abrogato

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi



Ordinanza concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

(OIEVFF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 1 e 3

¹ Le merci menzionate nell'allegato 1 destinate all'esportazione devono essere conformi alle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell'Unione europea (UE) di cui all'allegato 1 o riconosciute come conformi alle norme di commercializzazione ai sensi di tale regolamento. Esse sottostanno al controllo di conformità.

³ L'UFAG può adeguare l'allegato 1 allo stato in vigore del regolamento dell'UE e designare le merci interessate.

Art. 20 cpv. 1

¹ L'UFAG affida ad un'organizzazione privata l'esecuzione del controllo di conformità delle merci alle norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell'UE di cui all'allegato 1.

Art. 24a

Abrogato

¹ RS 916.121.10

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1
(art. 1 e 9)

Legumi e frutti

Frase introduttiva

Le norme di commercializzazione dell’UE per le merci seguenti sono fissate nel regolamento delegato (UE) 2023/2429².

La voce «0805» è sostituita dalla seguente versione:

Voce di tariffa	Designazione della merce
ex 0805	Agrumi, freschi

² Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti d’esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione, versione della GU L, 2023/2429, Ell.



Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 34b^{bis} Scheda contabile

¹ Le aziende di cui all'articolo 35 capoverso 3, anziché la contabilità di cantina secondo l'articolo 34b, possono tenere una scheda contabile nella quale devono registrare in particolare:

- a. le entrate e le uscite;
- b. i nomi dei fornitori e degli acquirenti commerciali;
- c. i quantitativi suddivisi per annata, varietà e denominazione specifica;
- d. ogni modifica del volume risultante da un trattamento dei prodotti vitivinicoli;
- e. le perdite.

² Possono eseguirvi un'unica scrittura contabile per l'insieme delle vendite annuali in bottiglia:

- a. per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi;
- b. ai consumatori finali, per prodotto, in assenza di giustificativi.

³ Forniscono i dati di cui all'articolo 29 capoversi 1 e 4 come mezzi di prova. Qualora per la designazione del vino venga utilizzato il nome di un'unità geografica secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera g, l'azienda deve poter comprovare all'organo di controllo la tracciabilità del vino.

⁴ Le scritture contabili devono essere completate al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. L'insieme delle registrazioni deve consentire di determinare:

- a. le denominazioni e le designazioni;

¹ RS 916.140

- b. i vitigni e le annate;
- c. gli stock in cantina;
- d. il tipo di utilizzazione dei prodotti vitivinicoli.

Art. 35 cpv. 3

³ Le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 40 hl dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi



Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull'agricoltura biologica)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Essa si applica anche ai lieviti utilizzati come derrate alimentari o come alimenti per animali nonché agli oli essenziali.

Art. 21b lett. b

Le indicazioni di cui all'articolo 21a devono soddisfare le esigenze seguenti:

- b. devono essere accompagnate nello stesso campo visivo, per quanto riguarda la sostanza secca, dalla menzione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da quella di alimenti per animali prodotti da superfici in conversione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 910.18

La presidente della Confederazione, ...
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi



Ordinanza concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura

(Ordinanza sulle tasse UFAG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 giugno 2006¹ sulle tasse dell'UFAG è modificata come segue:

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, ...

¹ RS 910.11

Allegato 1
(art. 4 cpv. 1)

Tasse per prestazioni e decisioni

N. 10.1 frase introduttiva

10 Ordinanza del 23 ottobre 2013² sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare

10.1 Allacciamento di un sistema d'informazione esterno al sistema IAM del portale per sistemi d'informazione e servizi digitali (art. 20 cpv. 5):

Allegato 3
(art. 4 cpv. 1^{bis})

Tasse per prestazioni e decisioni in relazione all'ordinanza del 31 ottobre 2018³ sulla salute dei vegetali (OSaIV)

		Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
1	Analisi di laboratorio eseguite o commissionate da Agroscope e dal Servizio fitosanitario federale (SFF)	spese effettive
2	Controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (art. 78 cpv. 1):	
	a. importo forfettario annuale, in caso di almeno un controllo nell'anno in questione	200
	b. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
3	Controlli che hanno luogo nell'ambito di una misura di prevenzione (art. 10 cpv. 4), durante i quali è stata rilevata un'infrazione dell'OSaIV:	
	a. importo forfettario di trasferta	100
	b. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
4	Controlli all'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Stati terzi ai punti d'entrata, anche se non danno adito a contestazioni (art. 43 cpv. 1):	
	a. tassa di base per invio	50
	b. tassa supplementare per invio parziale	10, in tutto max. 200
	c. controllo ridotto (controllo dei documenti)	30
5	Controllo nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell'UE (art. 55)	75
6	Controlli all'importazione di merci soggette all'obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, anche se non danno adito a contestazioni (art. 47 cpv. 2):	
	a. importo forfettario di trasferta	100

		Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
	b. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
7	Riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento (art. 53) nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell'importazione da Stati terzi (art. 47 cpv. 2):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
	b. importo forfettario di trasferta	100
	c. collaudo della stazione di quarantena, della struttura di confinamento o dell'azienda del destinatario autorizzato	tempo richiesto: tariffa oraria 110
8	Rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione (art. 57–59):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
	b. ulteriori accertamenti amministrativi per completare la domanda	tempo richiesto: tariffa oraria 110
	c. importo forfettario di trasferta	100
	d. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
9	Rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF (art. 83 cpv. 4):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
	b. importo forfettario di trasferta	100
	c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
10	Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per l'utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di sistemi chiusi (art. 7 e 27 cpv. 2):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
	b. importo forfettario di trasferta	100
	c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
11	Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per l'importazione di merci (art. 37):	

		Franchi/tempo richiesto/ spese effettive
	a. tassa di base per il rilascio	50
12	Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per lo spostamento di merci in zone protette (art. 42):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
13	Rilascio di un'autorizzazione eccezionale per merci messe in commercio per scopi ai sensi dell'articolo 62 (ricerca, diagnosi, scelta varietale, programmi di selezione, conservazione di risorse fitogenetiche direttamente minacciate, formazione):	
	a. tassa di base per il rilascio	50
	b. importo forfettario di trasferta	100
	c. esecuzione dei controlli	tempo richiesto: tariffa oraria 110
14	Omologazione di aziende che rilasciano passaporti fitosanitari (art. 77)	250
15	Comunicazioni ufficiali concernenti le esigenze fitosanitarie	50



Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare

Art. 1 cpv. 1 lett. f, 4 e 5

¹ La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati nei seguenti sistemi d'informazione:

f. *Abrogata*

⁴ La presente ordinanza disciplina altresì l'offerta e l'utilizzo di servizi digitali nonché del portale per sistemi d'informazione e servizi digitali nella filiera agroalimentare.

⁵ Disciplina l'utilizzo del numero del Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS) come identificativo univoco per le unità locali ai sensi dell'articolo 2a lettera a dell'ordinanza del 30 giugno 1993² sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (ORIS).

¹ RS 919.117.71
² RS 431.903

Art. 5 lett. i

I dati di cui all'articolo 2 possono essere comunicati ai servizi di seguito elencati o da essi consultati in linea in AGIS, per l'adempimento dei compiti loro assegnati (art. 165c cpv. 3 lett. d LAgr):

- i. Ufficio federale della protezione della popolazione.

Art. 14 cpv. 1 lett. b e d

¹ Il sistema d'informazione centrale sulla gestione delle sostanze nutritive (SI GSN) contiene i seguenti dati:

- b. i dati sulle imprese e sulle persone che cedono, forniscono, sono incaricate dello spandimento o importano concimi contenenti azoto o fosforo in virtù dell'articolo 29 capoversi 1 e 1^{bis} dell'ordinanza del 1° novembre 2023³ sui concimi oppure foraggi concentrati in virtù dell'articolo 47a capoversi 1, 2 e 2^{bis} dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁴ sugli alimenti per animali;
- d. i dati sulla quantità di prodotti di cui alla lettera a ceduti, forniti, sparsi su incarico o importati, con i rispettivi quantitativi di sostanze nutritive.

Art. 15 cpv. 2 e 4

² Le imprese e le persone di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b registrano:

- a. la cessione e la fornitura di prodotti di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera b a un'impresa, a un utilizzatore o a un gestore;
- b. i dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d per cessione, fornitura o importazione in riferimento al prodotto.

*⁴ Abrogato**Art. 16a cpv. 1 lett. a, d, e nonché g*

¹ Il sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) contiene i seguenti dati:

- a. i dati sulle imprese e sulle persone che immettono sul mercato prodotti fitosanitari o sementi trattate con prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 86 capoverso 1 dell'ordinanza del 20 agosto 2025⁵ sui prodotti fitosanitari (OPF);
- d. i dati sui prodotti fitosanitari o sulle sementi trattate con prodotti fitosanitari immessi sul mercato in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF;
- e. i dati su ogni utilizzo professionale di prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 86 capoverso 3 OPF, segnatamente nell'ambito dello spandimento nel singolo caso (applicazione);

³ RS **916.171**

⁴ RS **916.307**

⁵ RS **916.161**

- g. i dati sulle scorte immagazzinate presso una persona di cui alla lettera b di ciascun prodotto con i rispettivi principi attivi in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 lettera b OPF.

Art. 16b cpv. 2 e 4

² Le imprese e le persone di cui all'articolo 16 a capoverso 1 lettera a registrano:

- a. la cessione di prodotti fitosanitari a un'impresa, a un gestore o a un altro utilizzatore;
- b. i dati sui prodotti fitosanitari ceduti di cui all'articolo 16a capoverso 1 lettera d.

⁴ *Abrogato.*

Art. 19a Sistema di supporto decisionale

Ex art. 23

¹ L'UFAG gestisce un sistema di supporto decisionale (Astat). Questo serve a collegare i dati dei sistemi d'informazione di cui alla presente ordinanza nonché ad elaborare modelli e approntare informazioni.

² L'UFAG utilizza Astat per svolgere i propri compiti, in particolare per:

- a. garantire l'esecuzione della LAgr e verificare l'efficacia dei provvedimenti;
- b. rendere conto dell'utilizzo dei fondi;
- c. sostenere l'evoluzione della politica agricola;
- d. sostenere l'allestimento di statistiche e pubblicazioni.

Titolo dopo l'art. 19a

Sezione 6a:

Portale per sistemi d'informazione e servizi digitali

Art. 20 Portale per sistemi d'informazione e servizi digitali

¹ L'UFAG gestisce il portale per sistemi d'informazione e servizi digitali. Tramite il portale gli utenti autorizzati hanno un accesso centrale ai sistemi d'informazione e ai servizi digitali di diritto pubblico nella filiera agroalimentare collegati al portale.

² Possono essere utenti del portale:

- a. i gestori ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁶ sulla terminologia agricola;
- b. i detentori di animali ai sensi dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁷ sulle epizootie;

⁶ RS 910.91

⁷ RS 916.401

- c. i proprietari di equidi ai sensi dell'ordinanza sulle epizootie;
- d. le persone che, oltre a quelle di cui alle lettere a–c, devono adempiere obblighi di notifica nella filiera agroalimentare;
- e. i collaboratori dell'amministrazione pubblica nonché persone, imprese od organizzazioni che operano su mandato di diritto pubblico;
- f. altre persone, segnatamente consulenti che, su mandato delle persone di cui alle lettere a–c, sono autorizzate ad accedere a determinati settori;
- g. persone, uffici, organizzazioni o imprese che utilizzano servizi digitali di cui all'articolo 28a.
- h. macchine, sistemi d'informazione e servizi digitali.

³ Il portale ha le seguenti funzioni:

- a. autenticazione di utenti utilizzando il sistema di gestione delle identità (sistema IAM) conformemente all'ordinanza del 19 ottobre 2016⁸ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM);
- b. autorizzazione di utenti per l'accesso a sistemi d'informazione e servizi digitali di cui al capoverso 1.

⁴ Il trattamento dei dati è retto dall'OIAM ed è limitato agli attributi dell'utente secondo l'allegato 4.

⁵ L'UFAG, su richiesta, può autorizzare il gestore di un sistema d'informazione esterno o di un servizio digitale esterno affinché l'autenticazione di persone per questo sistema d'informazione o per questo servizio avvenga tramite il portale, a condizione che questo sistema d'informazione o questo servizio si rivolga a utenti di cui al capoverso 2 e che li supporti nella gestione o nell'amministrazione della loro azienda agricola o della loro azienda detentrica di animali.

⁶ Nel caso di sistemi d'informazione esterni, nel sistema IAM vengono registrati nuovi utenti se sono necessari alla sua gestione tecnica.

Art. 20a

Abrogato

Art. 21 Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale

¹ Il sistema IAM acquisisce i dati delle persone di cui all'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b da AGIS.

² L'UFAG rileva i dati di altre persone. Questi dati possono essere registrati direttamente dalle persone interessate oppure, previo accordo con l'UFAG, possono essere forniti all'UFAG dai responsabili di un sistema d'informazione o di un servizio digitale collegato al portale stesso.

Art. 22 Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale

¹ L'UFAG può trasmettere dati personali dal sistema IAM del portale alle competenti autorità cantonali, se ciò permette di supportare l'esecuzione.

² Può prevedere che tramite sistemi d'informazione o servizi digitali sia possibile acquisire dati personali dal sistema IAM del portale.

³ Può trasmettere dati personali dal sistema IAM a un sistema d'informazione esterno ai sensi dell'articolo 20 capoverso 5, a condizione che la persona interessata abbia dato il suo consenso.

*Art. 23**Abrogato**Art. 27 cpv. 6 e 9 lett. b*

⁶ Le autorità che nell'ambito dei loro compiti legali trattano dati provenienti dai sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a–d^{bis} possono rendere accessibili o comunicare dati non particolarmente degni di protezione solo se previsto dal diritto federale o da un accordo internazionale.

⁹ Su richiesta, può rendere accessibili in linea a terzi, come indicato di seguito, i dati di cui agli articoli 2 e 6, tranne i dati di cui all'articolo 6 lettera e nonché agli articoli 14 e 16a se vi è il consenso della persona interessata:

- b. gestori di altri sistemi d'informazione o servizi digitali non raggiungibili tramite il portale che consentono un accesso elettronico ai propri dati al gestore o al detentore di animali e così facendo gli forniscono supporto nella gestione dell'azienda o nella detenzione di animali.

*Titolo dopo l'art. 28***Sezione 7a:
Servizi digitali***Art. 28a* Offerta di servizi digitali

¹ La Confederazione può offrire servizi digitali per i seguenti trattamenti di dati:

- a. scambio di dati tra autorità preposte all'esecuzione o terzi incaricati dell'esecuzione e la Confederazione su contenuti dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 1 capoverso 1;
- b. a supporto dell'esecuzione della LAgr (in particolare agli art. 165g^{bis}, 181, 184 e 185 LAgr);
- c. per la comunicazione di dati secondo l'articolo 27.

² L'accesso a un servizio digitale può avvenire tramite il portale per sistemi d'informazione e servizi digitali.

Art. 28b Utilizzo di servizi digitali

¹ I possibili utenti sono definiti all'articolo 20 capoverso 2. Per accedere a un servizio digitale devono prima essere da questo autorizzati.

² L'utilizzo di un servizio digitale può essere disciplinato tramite un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e gli utenti.

³ La stipula del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare mediante l'accettazione delle condizioni generali di contratto.

⁴ Le condizioni generali di contratto contengono segnatamente prescrizioni in materia di:

- a. registrazione e trattamento di dati;
- b. specifiche tecniche;
- c. responsabilità;
- d. protezione dei dati;
- e. sanzioni.

*Titolo prima dell'art. 28c***Sezione 7b:****Utilizzo del numero RIS nella filiera agroalimentare***Art. 28c Accesso al numero RIS*

¹ L'UFAG, su richiesta, può rendere accessibili alle persone autorizzate nella filiera agroalimentare il numero RIS e le rispettive informazioni relative al nome, all'indirizzo, all'ubicazione, ai dati di contatto e al tipo di attività economica di un'unità locale.

² Le seguenti persone, organizzazioni e imprese della filiera agroalimentare possono presentare una domanda di accesso al numero RIS e alle rispettive informazioni di unità locali:

- a. incaricati delle prestazioni dei Cantoni;
- b. imprese o persone soggette all'obbligo di comunicazione;
- c. organizzazioni di categoria;
- d. organizzazioni di produttori;
- e. organizzazioni label;
- f. persone, altre organizzazioni e imprese che con servizi digitali supportano il gestore o il detentore di animali nella gestione dell'azienda o dei dati.

³ Nella domanda vanno indicati l'attività del richiedente e lo scopo d'utilizzo del numero RIS e delle rispettive informazioni di cui al capoverso 1.

⁴ L'UFAG concede l'autorizzazione se l'utilizzo del numero RIS e delle rispettive informazioni serve ad attuare il principio di un'unica registrazione dei dati nella filiera agroalimentare.

⁵ Se lo scopo d'utilizzo è evidente l'UFAG può concedere l'autorizzazione senza domanda formale.

Art. 28d Messa a disposizione dei dati

¹ L'UFAG può mettere a disposizione un servizio digitale per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 28c capoverso 1.

² Le persone, le organizzazioni e le imprese di cui all'articolo 28c capoverso 2 possono trasmettere i dati acquisiti previo consenso della persona interessata di un'unità locale.

³ La messa a disposizione dei dati da parte dell'UFAG è gratuita.

II

Gli allegati 3a e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 3a
(art. 14 cpv. 2)

Dati concernenti il SI GSN

N. 1.1

- 1.1 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI) che cede, fornisce o ritira sostanze nutritive (unità legale)

Numero 5 titolo nonché n. 5.3 e 5.4

5 Dati sulla cessione, sulla fornitura, sul ritiro, sull'utilizzo e sull'importazione di prodotti contenenti sostanze nutritive nonché sulle relative scorte

- 5.3 Data della cessione, della fornitura, del ritiro, dell'utilizzo o dell'importazione
- 5.4 Quantità ceduta, fornita, ritirata o importata

Allegato 4
(art. 20 cpv. 2)

Titolo dell'allegato

Dati utente nel portale

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 4»

(art. 20 cpv. 2)

N. 1.1 e 1.3

1.1 Numero del portale

1.3 Numero d'identificazione dell'impresa (IDI)

Allegato
(n. III)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 aprile 2025⁹ sulla statistica federale

Allegato 1 numero 09.14

Informazioni supplementari:

aziende agricole secondo le norme dell'UST

rilevazione strutturale: i dati sono rilevati dai Cantoni nell'ambito dell'attuazione delle misure di politica agricola e di lotta contro le epizootie conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁰ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

indagine complementare e indagine supplementare: i dati sono rilevati direttamente dall'UST.

2. Ordinanza del 31 ottobre 2018¹¹ concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Art. 5 cpv. 2

² I dati sulle aziende di detenzione di animali da reddito a cui sono dispensati gli antibiotici e sugli animali a cui sono somministrati gli antibiotici possono essere acquisiti dalla BDTA. Se questi dati non sono contenuti nella BDTA, è possibile acquisirli dal sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi di cui all'ordinanza del 23 ottobre 2013¹² sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

⁹ RS 431.011

¹⁰ RS 919.117.71

¹¹ RS 812.214.4

¹² RS 919.117.71

3. Ordinanza del 10 settembre 2008¹³ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Art. 51 cpv. 4

⁴ I servizi federali e cantonali competenti per l'esecuzione della presente ordinanza comunicano all'UFAM, su richiesta, i dati necessari; in particolare l'UFAG comunica i dati secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁴ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, l'ordinanza del 23 ottobre 2013¹⁵ sui pagamenti diretti, l'ordinanza del 22 settembre 1997¹⁶ sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del 7 dicembre 1998¹⁷ concernente l'analisi della sostenibilità nell'agricoltura.

4. Ordinanza del 16 dicembre 2016¹⁸ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso

Art. 88 cpv. 1 (frase introduttiva)

¹ Le aziende che fabbricano, trasformano, trattano, depositano o trasportano derrate alimentari od oggetti d'uso che sono destinati all'esportazione e non adempiono le prescrizioni della legislazione svizzera sulle derrate alimentari devono notificare elettronicamente alla competente autorità cantonale di esecuzione:

5. Ordinanza del 27 maggio 2020¹⁹ sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso

Art. 14 cpv. 1

¹ Le autorità cantonali incaricate dei controlli della produzione primaria secondo le ordinanze di cui all'articolo 10 capoverso 1 provvedono affinché i risultati dei controlli di cui agli articoli 7 e 8 siano registrati o trasferiti nel sistema d'informazione per i dati sui controlli (Acontrol) di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁰ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

¹³ RS 814.911

¹⁴ RS 919.117.71

¹⁵ RS 910.13

¹⁶ RS 910.18

¹⁷ RS 919.118

¹⁸ RS 817.02

¹⁹ RS 817.032

²⁰ RS 919.117.71

6. Ordinanza del 16 dicembre 2016²¹ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Art. 55 cpv. 3

¹ I risultati dei controlli devono essere registrati nel sistema d'informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²² sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

7. Ordinanza del 23 ottobre 2013²³ sui contributi per singole colture

Art. 7 cpv. 3 lett. b

³ La domanda deve contenere in particolare i seguenti dati:

- b. i dati aziendali e strutturali presumibili al 1° maggio conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁴ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

8. Ordinanza del 23 novembre 2005²⁵ concernente la produzione primaria

Art. 3 cpv. 1

¹ Le aziende dedite alla produzione primaria devono notificare la propria attività al competente servizio cantonale, qualora non siano già registrate conformemente all'ordinanza del 23 ottobre 2013 ²⁶ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare. I competenti servizi cantonali trasmettono la notifica all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

9. Ordinanza del 20 agosto 2025²⁷ sui prodotti fitosanitari

Art. 86 cpv. 2 lett. b e 3

² Le persone sotto menzionate adempiono al loro obbligo di registrazione mediante la registrazione dei seguenti dati:

- b. le persone che forniscono, importano o commerciano prodotti fitosanitari o sementi conciate: la registrazione dei dati concernenti l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate nell'UE secondo gli articoli 13 paragrafo 4, 25 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE)

²¹ RS **817.190**

²² RS **919.117.71**

²³ RS **910.17**

²⁴ RS **919.117.71**

²⁵ RS **916.020**

²⁶ RS **919.117.71**

²⁷ RS **916.161**

n. 1107/2009²⁸ nel sistema d'informazione centrale sull'impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) conformemente agli articoli 16a–16c dell'ordinanza del 23 ottobre 2013²⁹ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

³ Gli utilizzatori professionali registrano l'uso di prodotti fitosanitari, incluso l'uso su superfici di aziende agricole svizzere all'estero, sull'arco di tre anni almeno. I dati registrati comprendono la denominazione del prodotto fitosanitario, la data dell'uso, la quantità utilizzata, la superficie trattata e la pianta utile trattata. Devono essere messi a disposizione su richiesta della competente autorità.

10. Ordinanza del 26 ottobre 2011³⁰ sugli alimenti per animali

Art. 47a cpv. 1

¹ Le imprese del settore dell'alimentazione animale comunicano la cessione di foraggio concentrato in virtù dell'articolo 29 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola a imprese, gestori e ad altre persone con la relativa quantità e i quantitativi di sostanze nutritive in essa contenuti ai sensi dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³¹ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare.

11. Ordinanza del 3 novembre 2021³² concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Art. 2 lett. d ed e

Nella presente ordinanza s'intende per:

- d. *numero del portale*: numero assegnato a una persona dal sistema IAM al momento della registrazione nel portale ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³³ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr);
- e. *sistema IAM*: sistema di gestione delle identità del portale (Identity and Access Management) giusta l'articolo 20 capoverso 3 OSIAgr;

Art. 3 cpv. 5 lett. a e b

⁵ Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

²⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 4 cpv. 1 lett. a.

²⁹ RS **919.117.71**

³⁰ RS **916.307**

³¹ RS **919.117.71**

³² RS **916.404.1**

³³ RS **919.117.71**

Art. 22

I dati di cui agli articoli 13 e 16–21 vanno trasmessi elettronicamente tramite il portale ai sensi dell'articolo 1 capoverso 4 OSIAgr o tramite le interfacce di cui all'articolo 40 capoverso 1.

Art. 23 cpv. 2

² Devono trasmettere personalmente alla BDTA l'attribuzione di un simile incarico. A tal fine, devono indicare il numero del portale della persona incaricata.

Art. 61 cpv. 1 lett. a e b

¹ I seguenti compiti di Identitas AG sono finanziati dall'UFAG:

- a. *Abrogata*
- b. *Abrogata*

*Allegato 1***4. Dati concernenti gli equidi**

Per gli equidi devono essere trasmessi i seguenti dati:

- h. al cambiamento del proprietario (cessione di proprietà):
 - 1. numero del portale del precedente proprietario,
 - 2. numero del portale del nuovo proprietario, se conosciuto.
- i. al cambiamento del proprietario (ripresa di proprietà):
 - 1. numero del portale del nuovo proprietario,
 - 2. numero del portale del precedente proprietario.
- k. all'identificazione di un animale:
 - 3. numero del portale della persona che ha effettuato l'identificazione.

12. Ordinanza del 27 aprile 2022³⁴ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare*Art. 3 cpv. 3*

³ ARES o un servizio digitale secondo l'articolo 28a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013³⁵ sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare (OSIAgr) può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all'allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d'informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 23).

Art. 12 cpv. 1

³⁴ RS 916.408

³⁵ RS 919.117.71

¹ Per ottenere l'accesso ai sistemi d'informazione o per modificare il ruolo utente occorre presentare una domanda in formato digitale al servizio specializzato.

Art. 17 cpv. 1 lett. a

¹ Ciascuno dei tre sistemi ASAN, ARES e Fleko può accedere ai dati degli altri due sistemi d'informazione e ai sistemi d'informazione seguenti:

- a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a OSIAgr.



Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, foraggere e orticole

(Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere)

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998¹ sul materiale di moltiplicazione di piante
campicole e foraggere è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 3

³ Se un lotto di sementi è stato respinto, può essere nuovamente presentato per la cer-
tificazione (s.l.) dopo che le sementi sono state nuovamente essiccate, cernite o con-
dizionate in altro modo. Viene prelevato un nuovo campione ufficiale. Dopo il quarto
respingimento non è più possibile presentare nuovamente il lotto.

Art. 38a, 39a e 51d

Abrogati.

II

Gli allegati 3–5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca:

¹ RS 916.151.1

Guy Parmelin

Allegato 3

(art. 3–5, 7–10, 23 e 38)

Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture

Capitolo B n. 4.2

4 Condizioni relative alle colture

4.2 In occasione delle ispezioni ufficiali in campo non possono essere superati i seguenti limiti di tolleranza per la comparsa di malattie causate da organismi nocivi e per le piante estranee né la nota concernente lo stato generale della coltura:

Categoria	Classe	Piante (in %) colpite da		Piante estranee ³ (in %)	Piante elimi- nate all'atto dell'epura- zione (in %)	Stato gene- rale della coltura ⁴ (nota)
		virosi ¹	imbrunimento dello stelo ²			
Prebase	PBTC	0	0	0		
Prebase	PB ₁	0	0	0		
Prebase	PB ₂	0	0	0		
Prebase	PB ₃	0	0	0		
Prebase	PB ₄	0,02	0	0		
Base	S	0,02	0,1	0	1	5
Base	SE ₁	0,04	0,5	0,02	1	5
Base	SE ₂	0,04	0,5	0,02	1	5
Base	E	0,06	1	0,02	2	5
Certificato	A	0,2	2	0,04	3	5

¹ Sintomi da mosaico causati da virus e sintomi causati da leaf roll virus [PLRV00].

² Imbrunimento dello stelo causato da *Dickeya* Samson *et al. spp.* [1DICKG] e *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al. spp.* [1PECBG].

³ Sono considerate piante estranee le piante coltivate che non corrispondono al tipo di varietà e i ricacci di colture precedenti.

⁴ Ai fini dell'attribuzione di tale nota sono considerati la presenza di malerbe e lo sviluppo della coltura (regolarità).
Le colture sono valutate in base alla seguente scala:
1 = ottimo
3 = buono
5 = sufficiente
7 = scadente
9 = molto scadente

Capitolo B n. 4.9 e 4.10

Abrogati

Allegato 4
(art. 3–10, 20, 24, 29, 35, 38, 39 e 42)

**Campionatura, peso dei lotti ed esigenze poste alle sementi e ai
tuberi-seme**

Capitolo B n. 3

Abrogato

Allegato 5
(art. 15, 27b, 28, 30, 44 e 45)

Etichettatura

Capitolo B lett. C

Abrogata



Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

Modifica del ...

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 22 settembre 1997¹ sull'agricoltura biologica è modificata come segue:

Art. 4a^{ter} cpv. 3

³ L'estrazione mediante solventi organici, l'indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati. È escluso dal divieto l'uso di etanolo per le pratiche di cui all'allegato 7 parte C.

Art. 14 cpv. 1, 2 e 4

¹ Le colonie colpite da un'epizoozia non possono essere trasferite. Occorre procedere immediatamente secondo le prescrizioni dell'ordinanza del 27 giugno 1995² sulle epizoozie.

² *Abrogato*

⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatici ottenuti per sintesi chimica la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente le colonie saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido acetico, acido ossalico e con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

II

Gli allegati 1, 2, 3, 3a, 3b e 7 sono modificati secondo la versione qui annessa.

¹ RS 910.181

² RS 916.401

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Allegato 1
(art. 1 e art. 16 cpv. 5)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

N. 1

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

La voce «Feromoni e altri semiochimici» è sostituita dalla voce seguente:

Feromoni e altri semiochimici

N. 3

3. Altre sostanze e misure

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

Le voci «Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina», «Metasilicato di magnesio idrogeno» e «Minerale silicato» sono sostituite dalle voci seguenti:

Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino, olio di paraffina, amido idrossipropilato, esteri poliglicerici ed esteri degli acidi grassi	Non sono ammesse altre sostanze ottenute per sintesi chimica.
---	---

Metasilicato di magnesio idrogeno,
minerale silicato (talco E553b)

Pirofosfato ferrico

Allegato 2
(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

La sezione di testo che precede la tabella è sostituita dalla sezione di testo seguente:

I concimi devono essere autorizzati ai sensi dell'ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi (RS 916.171). Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza sui concimi.

*La voce «*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O del 10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).» è sostituita dalla voce seguente:*
«*** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.».

*La voce «**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.» è stralciata.*

N. 2.2

2.2. Prodotti di origine organica o organo-minerale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
<i>Inserire le seguenti voci in ordine alfabetico:</i>	
Fosfato di calcio	Soltanto se proveniente da fanghi di depurazione. Autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi necessaria
Tappeti di fibre vegetali	Fibre vegetali come fibre di canapa, fibre di lino e fibre di cocco Senza aggiunta di concimi, ammendanti del suolo o sostanze nutritive, additivi o leganti, fabbricati esclusivamente in modo meccanico Soltanto come mezzo inerte per la produzione di germogli ai sensi dell'art. 10 cpv. 4 lett. c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica Se disponibili, devono essere utilizzati materiali di produzione biologica

Gluconato di calcio e magnesio	Da fermentazione microbica
--------------------------------	----------------------------

Le voci «farina di sangue», «farina di ossa», «farina di carne», «farina di zoccoli», «farina di corna», «nero animale», «pellami (farina di pelli)», «Cenere di legno», «Carbone vegetale», sono sostituite dalle voci seguenti:

farina di sangue	
farina di ossa	
farina di carne	
farina di zoccoli	
farina di corna	
nero animale	
pellami (farina di pelli)	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l’ordinanza sui concimi
Carbone vegetale	L’unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.

5. Substrati per la produzione di funghi

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l’uso
--------------	---

*La voce «I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall’ente di certificazione.» è sostituita dalla voce seguente:*

5.2 I substrati seguenti provenienti da aziende non biologiche possono costituire il 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato***. Ciò è consentito solo se non sono disponibili substrati biologici corrispondenti e se il loro bisogno è stato riconosciuto dall’ente di certificazione.	
---	--

Allegato 3
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A

Parte A:
Additivi alimentari e sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi, compresi i supporti e altre sostanze utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la trasformazione

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d'uso secondo l'ordinanza del 25 novembre 2013³ sugli additivi.

Le condizioni e le limitazioni particolari stabilite nella tabella seguente si applicano in aggiunta alle limitazioni d'uso sopra menzionate.

L'utilizzo come additivi alimentari o sostanze ausiliarie per la trasformazione viene deciso caso per caso ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 numeri 23 e 24 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁴ sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso.

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

Numero E o EINECS ⁵ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 153	Carbone vegetale	Crosta di formaggio comestibile di formaggio caprino alla cenere	
E 160b(i)*	Annatto bissina	Formaggio Morbier	
		Formaggio Red Leicester	
		Formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
E 160b(ii)*	Annatto norbissina	Formaggio Mimolette	
		Formaggio Red Leicester	
		Formaggio Double Gloucester	
		Cheddar	
		Formaggio Mimolette	

3 RS 817.022.31
4 RS 817.02
5 Registro europeo delle sostanze chimiche in commercio

Numero E o EINECS ⁵ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 170 / 207-439-9 e 215-279-6	Carbonato di calcio	Prodotti di origine vegetaleProdotti di origine vegetale e animale Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti	
E 220	Anidride solforosa	Vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) nonché idromele con e senza aggiunta di zucchero 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂)	
E 223	Metabisolfito di sodio	Crostacei	
E 224	Metabisolfito di potassio	Vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) nonché idromele con e senza aggiunta di zucchero 100 mg/l (tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂)	

Numero E o EINECS ² , o entambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 250	Nitrito di sodio	<p>Prodotti a base di carne</p> <p>Può essere utilizzato soltanto se è stato dimostrato in modo credibile all'autorità competente che non esistono alternative tecnologiche in grado di offrire le stesse garanzie e/o che consentano di mantenere le caratteristiche specifiche del prodotto</p> <p>Non in combinazione con E 252</p> <p>Tenore massimo che può essere aggiunto durante la produzione, espresso come ione NO₂: 50 mg/kg</p> <p>Tenore massimo residuo proveniente da tutte le fonti per il prodotto pronto per la vendita durante l'intero periodo di conservazione del prodotto, espresso come ione NO₂: 30 mg/kg</p>	
E 252	Nitrato di potassio	<p>Prodotti a base di carne</p> <p>Non in combinazione con E 250</p> <p>Tenore massimo che può essere aggiunto durante la produzione, espresso come ione NO₃: 50 mg/kg</p> <p>Tenore massimo residuo proveniente da tutte le fonti per il prodotto pronto per la vendita durante l'intero periodo di conservazione del prodotto, espresso come ione NO₃: 30 mg/kg</p>	
E 267*	Aceto tamponato	<p>Prodotti di origine vegetale e animale</p> <p>Soltanto da produzione biologica</p>	
E 270 / 200-018-0	Acido lattico	Prodotti di origine vegetale e animale	Formaggio Per regolare il pH della salamoia

Numero E o EINECS ⁶ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 290 / 204-696-9	Biossido di carbonio	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 296	Acido malico	Prodotti di origine vegetale	
E 300	Acido ascorbico	Prodotti di origine vegetale Prodotti a base di carne (categoria 08.3 ⁶) e preparazioni a base di carne (categoria 08.2 ⁷) ai quali, oltre agli additivi e al sale, sono stati aggiunti altri ingredienti	
E 301	Ascorbato di sodio	Prodotti a base di carne Soltanto in associazione con nitriti o nitrati	
E 306*	Estratti ricchi di tocoferolo	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto come antiossidante	
E 322*	Lecitine	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 325	Lattato di sodio	Prodotti di origine vegetale Prodotti a base di latte e di carne	
E 330/ 201-069-1	Acido citrico	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 331	Citrato di sodio	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 333	Citrati di calcio	Prodotti di origine vegetale	
E 334	Acido tartarico L[(+)-]	Prodotti di origine vegetale Idromele	
E 335*	Tartrati di sodio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	
E 336*	Tartrati di potassio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	

⁶ RS 817.022.31
⁷ RS 817.022.31

Numero E o EINECS ² , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 337*	Tartrati di sodio e potassio	Prodotti di origine vegetale Soltanto da produzione biologica	
E 341(i)	Fosfato monocalcico	Farina Soltanto come agente lievitante	
E 392*	Estratti di rosmarino	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 400	Acido alginico	Prodotti di origine vegetale	
E 401	Alginato di sodio	Prodotti lattiero-caseari	
E 402	Alginato di potassio	Prodotti di origine vegetale Prodotti lattiero-caseari e insaccati a base di carne	
E 406	Agar-Agar	Prodotti lattiero-caseari	
E 407	Carragenina	Prodotti di origine vegetale Prodotti lattiero-caseari	
E 410*	Farina di semi di carrube	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 412*	Gomma di guar	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 414*	Gomma arabica	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica	
E 415	Gomma di xantano	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 417*	Gomma di tara	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto da produzione biologica Soltanto come addensante	

Numero E o EINECS ² , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 418*	Gomma di gellano	Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto nella forma ad alto tasso di acile	
E 422*	Glicerolo	Estratti vegetali e aromi Come solvente e supporto, come umettante in capsule di gelatina e come filmante per compresse Soltanto di origine vegetale e da produzione biologica	
E 440(i)*	Pectina	Prodotti di origine vegetale Prodotti a base di latte	
E 460 / 232-674-9	Cellulosa	Gelatina	Prodotti di origine vegetale Gelatina
E 464	Idrossipropilmetilcellulosa	Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule	
E 500 / 207-838-8, 205-633-8, 208-580-9	Carbonati di sodio	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 501 / 209-529-3, 206-059-0	Carbonati di potassio	Prodotti di origine vegetale	Uva Soltanto come essiccante per la produzione di uva secca
E 503	Carbonati di ammonio	Prodotti di origine vegetale	
E 504	Carbonati di magnesio	Prodotti di origine vegetale	
E 509 / 233-140-8	Cloruro di calcio	Prodotti di origine vegetale, soltanto come coagulante Prodotti a base di latte, soltanto come stabilizzante Insaccati a base di carne, soltanto come coagulante per la formatura di budella	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante
E511 / 232-094-6	Cloruro di magnesio	Prodotti di origine vegetale Soltanto come coagulante	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante

Numero E o EINECS ² , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 516 / 231-900-3	Solfato di calcio	Prodotti di origine animale Soltanto come supporto o coagulante	Prodotti di origine vegetale Soltanto come chiarificante / flocculante
E 524 / 215-185-5	Iodossido di sodio	«Laugengebäck» con trattamento superficiale, soltanto come trattamento superficiale Aromi, soltanto come correttore di acidità	Zucchero, oli vegetali (escluso l'olio d'oliva) ed estratti di proteine vegetali
E 551 / 231-545-4	Biossido di silicio	Erbe e spezie in polvere essiccate e aromi Cacao, soltanto come distaccante per l'utilizzo nei distributori automatici	Prodotti di origine vegetale
E 553b	Talco	Prodotti di origine vegetale Insaccati a base di carne, soltanto come trattamento superficiale	Prodotti di origine vegetale
E 901* / 232-383-7	Cera d'api	Prodotti dolciari Soltanto da apicoltura biologica Soltanto come agente di rivestimento	Prodotti di origine vegetale Soltanto da apicoltura biologica Soltanto come distaccante
E 903* / 232-399-4	Cera di carnauba	Prodotti dolciari, soltanto come agente di rivestimento Agrumi, soltanto come agente di rivestimento conservante per la frutta che nel quadro di una misura di quarantena per la protezione da organismi nocivi è stata sottoposta a un trattamento mediante freddo estremo (in virtù dell'all. 7 n. 46 dell'ordinanza del DEFR e del DATEC del 14 nov. 2019 ⁸ concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali) Da produzione biologica	Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica Soltanto come distaccante
E 938	Argon	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 939	Elio	Prodotti di origine vegetale e animale	

Numero E o EINECS ² , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
E 941 / 231-783-9	Azoto	Prodotti di origine vegetale e animale	Prodotti di origine vegetale e animale
E 948	Ossigeno	Prodotti di origine vegetale e animale	
E 968*	Eritritolo	Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica senza l'utilizzo di tecnologia a scambio ionico	
- / 200-578-6	Etanolo		Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto come solvente su primer di cristallizzazione per la produzione di zucchero e/o come mezzo di estrazione
- / 200-580-7	Acido acetico		Prodotti di origine vegetale e pesce Da produzione biologica, se disponibile
- / 215-108-5	Bentonite		Prodotti di origine vegetale e pesce Idromele, soltanto come addensante
- / 215-137-3	Idrossido di calcio		Prodotti di origine vegetale
- / 231-595-7	Acido cloridrico		Gelatina Formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas, soltanto per regolare il pH della salamoia
- / 231-639-5	Acido solforico		Gelatina e zucchero
- / 231-765-0	Perossido di idrogeno		Gelatina
- / 232-554-6	Gelatina		Prodotti di origine vegetale
- / 232-555-1	Caseina		Prodotti di origine vegetale
- / 293-292-6	Colla di pesce		Prodotti di origine vegetale
- / 931-328-0	Carbone attivato		Prodotti di origine vegetale e animale
	Idrossido di ammonio		Gelatina
	Fosfato di diammonio		Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere nonché idromele

Numero E o EINECS ² , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
	Acido L-(+)-lattico derivato da substrato di fermentazione		Estratti di proteine vegetali
	Tiamina cloridrato		Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere nonché idromele
	Terra di diatomee		Prodotti di origine vegetale e gelatina
	Gesso agricolo		Zucchero
	Albumina d'uovo		Prodotti di origine vegetale
	Proteina di piselli		Succhi di frutta, vini di frutta e aceto di frutta, soltanto per la chiarificazione
	Fiori di fieno in polvere		Formaggio, soltanto per la formazione dell'occhiatura
	Estratto di luppolo		Da produzione biologica Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto per scopi antimicrobici
	Gusci di nocciole		Prodotti di origine vegetale
	Perlite		Prodotti di origine vegetale e gelatina
	Estratto di resina di pino		Prodotti di origine vegetale Da produzione biologica, se disponibile Soltanto per scopi antimicrobici
	Farina di riso		Prodotti di origine vegetale
	Acido tannico		Prodotti di origine vegetale Soltanto come ausiliare di filtrazione
	Oli vegetali		Prodotti di origine vegetale e animale Da produzione biologica Soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
	Aceto		Prodotti di origine vegetale e pesce Da produzione biologica

Numero E o EINECS ⁹ , o entrambi	Denominazione	Derrate alimentari biologiche nelle quali è consentito l'uso di additivi o sostanze ausiliarie per la trasformazione, nonché condizioni e limitazioni particolari	
		Utilizzo come additivo	Utilizzo come sostanza ausiliaria per la trasformazione
	Acqua		Prodotti di origine vegetale e animale Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 ⁹ sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
	Fibre di legno		Prodotti di origine vegetale e animale Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

⁹ RS 817.022.11

Parte B n. 1

Abrogato

Allegato 3a
(art. 3a)

Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione	Condizioni per l'uso	
	lievito primario	preparazioni/ formulazioni di lievito

Inserire dopo la voce «oli vegetali»:

Attivatori della fermentazione	Sostanze nutritive provenienti da estratto di lievito o autolisato di lievito nella misura massima del 5 % del substrato (calcolato in peso della sostanza secca)	Non ammessi
--------------------------------	---	-------------

Allegato 3b
(art. 3c e 16a)

Atti normativi dell'Unione europea concernenti l'agricoltura biologica

1. È determinante la seguente versione del Regolamento (UE) 2018/848:
Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal Regolamento delegato (UE) 2025/405, GU L, 2025/405 del 26.2.2025.

2. Per il Regolamento (UE) n. 1308/2013, a cui si rimanda nel Regolamento (UE) 2018/848, è determinante la seguente versione:
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671; modificato da ultimo dal Regolamento (UE) 2024/1143, GU L, 2024/1143 del 23.4.2024.

Allegato 7
(art. 4b cpv. 1 lett. b)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A n. 1 e 2

Parte A Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

Numero nel catalogo delle materie prime	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
---	---------------	--------------------------------------

Inserire la seguente voce dopo 11.1.5:

11.1.6	Cloruro di calcio	Utilizzo soltanto come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell’allegato 3.1 OLAIA per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica, anche sotto forma di bolo Cloruro di calcio ottenuto dalla preparazione di salamoia naturale, se disponibile Soltanto per vacche da latte che lo necessitano e per un periodo di tempo limitato
--------	-------------------	--

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Inserire le seguenti voci:

12.1.9	Proteine unicellulari derivanti da <i>Trichoderma viride</i> e <i>Aspergillus oryzae</i>	Soltanto da ceppi e terreni di coltura non geneticamente modificati Non ottenute da substrati con fonti sintetiche di azoto Ottenute da substrati provenienti da produzione biologica, se utilizzate per ruminanti e altri erbivori Durante l’utilizzo sono ammessi antischiumogeni
--------	--	--

12.1.10	Prodotti derivanti da <i>Bacillus subtilis</i> , ricchi di proteine	<p>Soltanto da ceppi e terreni di coltura non geneticamente modificati</p> <p>Non ottenuti da substrati con fonti sintetiche di azoto</p> <p>Ottenuti da substrati provenienti da produzione biologica, se utilizzati per ruminanti e altri erbivori</p> <p>Durante l'utilizzo sono ammessi antischiuimogeni</p>
13.6.4	Stearato di calcio	

Parte B n. 3 e 4

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
--	---------------	--------------------------------------

Inserire dopo la voce «3b104 Solfato di ferro (II) eptaidrato»:

	Fumarato di ferro (II)	<p>Utilizzo soltanto come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell'allegato 3.1 OLALA per compensare l'insufficiente disponibilità di ferro dopo il parto</p> <p>Soltanto per suinetti che lo necessitano e per un periodo di tempo limitato</p>
--	------------------------	--

	Ferro destrano 10 %	Utilizzo solo come alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali ai sensi dell'allegato 3.1 OLALA per compensare l'insufficiente disponibilità di ferro dopo il parto Il substrato di coltivazione utilizzato nel processo di fermentazione del destrano non proviene da OGM Solo per suinetti che lo necessitino e per un periodo di tempo limitato
--	---------------------	---

Categoria 4: Additivi zootecnici

Numero d'identificazione o gruppo funzionale	Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
--	---------------	--------------------------------------

Inserire la seguente voce prima della voce «Enzimi e microorganismi»:

4d7 e 4d8	Cloruro di ammonio	Soltanto per gatti
-----------	--------------------	--------------------

Inserire dopo la Parte B

Parte C – Sostanze ausiliarie per la trasformazione

Denominazione	Condizioni particolari e limitazioni
Etanolo	Da utilizzare soltanto come solvente per la produzione di faricelli/panelli di estrazione proteica e solo quando i faricelli/panelli di estrazione proteica ottenuti mediante estrazione meccanica non sono disponibili in quantità sufficiente Solo da fermentazione, se disponibile Solo da produzione biologica, se disponibile
Papaina	Solo per la produzione di estratti di carne esaltatori di sapidità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera i OsAlA per la produzione di alimenti per animali da compagnia, a condizione che l'enzima venga disattivato durante il processo Solo da produzione biologica, se disponibile



Ordinanza dell'UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l'importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l'OIEVFF)

Modifica del ...

*L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 settembre 2016¹ sulla liberazione secondo l'OIEVFF è modificata come segue:

Art. 4 lett. b

La persona avente diritto notifica:

- b. i suoi ritiri indigeni di verdure fresche svizzere destinate alla trasformazione giusta l'articolo 11 lettera b OIEVFF entro il 15 ottobre precedente l'inizio del periodo di contingentamento.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Ufficio federale dell'agricoltura:

¹ RS 916.121.100

Christian Hofer

Allegato 2
(art. 3)

Liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali²

² Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: www.ekontingente.admin.ch.